

Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14.
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie.

*Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione di atti normativi comunitari nonché le procedure per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ordinamento regionale.

Art. 2
*(Partecipazione della Regione
alla formazione del diritto comunitario)*

1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

2. La posizione della Regione è trasmessa secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005.

Art. 3
*(Adeguamento dell'ordinamento regionale
agli obblighi comunitari e attuazione
delle politiche europee)*

1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza.

2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge comunitaria regionale dal titolo: "Legge comunitaria regionale" e con l'indicazione dell'anno di riferimento.

3. Nell'ambito della relazione alla proposta di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 4
(Contenuti della legge comunitaria regionale)

1. La legge comunitaria regionale:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto ritenuto necessario per

l'attuazione dei regolamenti comunitari;

- b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
- c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o all'applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
- d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

Art. 5

(Rispetto della normativa comunitaria)

1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, della legge 11/2005.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso.
3. La Commissione consiliare competente per gli affari comunitari informa della verifica effettuata le Commissioni consiliari di volta in volta competenti e la Giunta regionale.

Art. 6

(Competenza del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo nonché, su proposta della Giunta, gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione a partire dalla fase di elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
4. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

Art. 7

(Modifiche agli atti di programmazione comunitaria)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 6, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche al piano finanziario che comportano uno spostamento di risorse tra gli assi o tra priorità strategiche diverse da quelle originarie del programma in misura superiore al 3 per cento complessivo, calcolato sul totale del contributo pubblico relativo all'intero periodo di programmazione.
3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2, una volta approvate dalla Giunta regionale, sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla trasmissione dell'atto; decorso tale termine, si prescinde dal parere.

4. Ogni atto di programmazione può indicare i contenuti che, se variati, ne determinano una modifica sostanziale.

Art. 8
(Sessione comunitaria del Consiglio regionale)

1. La Giunta regionale, entro il termine indicato al comma 2 dell'articolo 3, presenta al Consiglio regionale il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie nel quale sono esposti:
 - a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 17 della legge 11/2005 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;
 - b) lo stato di avanzamento dei programmi di competenza della Regione, con l'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione.
 - c) gli orientamenti e le misure che si intendono adottare per l'attuazione delle politiche comunitarie per l'anno in corso;
 - d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell'anno in corso.
2. Il Consiglio regionale, a seguito della presentazione della proposta di legge comunitaria regionale e del rapporto di cui al comma 1, è convocato in sessione comunitaria alla quale sono dedicate una o più sedute. Durante la sessione comunitaria il Consiglio, oltre alla discussione ed approvazione degli atti di competenza, adotta gli eventuali indirizzi validi per l'attività della Regione.

Art. 9
(Informazione al Consiglio regionale)

1. La Giunta regionale assicura un'informazione costante al Consiglio, per il tramite della Commissione consiliare competente per gli affari europei, sull'attuazione delle politiche comunitarie nonché sullo svolgimento delle attività di rilievo internazionale.
2. L'informazione di cui al comma 1 riguarda, in particolare:
 - a) gli atti relativi alla partecipazione a bandi di gara o inviti a presentare proposte che beneficiano di un cofinanziamento comunitario;
 - b) i bandi elaborati per dare attuazione ai programmi comunitari;
 - c) le iniziative di partenariato internazionale promosse della Giunta regionale.

Art. 10
(Modifiche al regolamento interno del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare, le modalità di svolgimento della sessione comunitaria e di esame degli atti di programmazione di cui all'articolo 6.
2. In attesa delle modifiche di cui al comma 1, il rapporto presentato dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, è discusso nel corso della seduta del Consiglio regionale convocata per l'esame della proposta di legge comunitaria di cui al comma 2 dell'articolo 3.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 02/10/2006

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE

NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1

Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:

"Art. 3 - (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea) - 1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere del Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

Omissis."

Nota all'art. 2, comma 1

Il testo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 11/2005 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 2, comma 1) è il seguente:

"Art. 5 - Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari) - Omissis

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

Omissis."

Nota all'art. 5, comma 1

Il testo del comma 3 dell'articolo 8 della legge 11/2005 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 2, comma 1) è il seguente:

"Art. 8 - (Legge comunitaria) - Omissis

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le

politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.
Omissis."

Nota all'art. 6, comma 1

Il testo dell'articolo 21 dello Statuto della Regione Marche è il seguente:

"Art. 21 - (*Funzioni del Consiglio regionale*) - 1. Il Consiglio esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; svolge la funzione di indirizzo e di controllo del governo regionale.

2. In particolare il Consiglio:

- a) approva le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione europea;
- b) approva proposte di legge da presentare al Parlamento e delibera in ordine alla richiesta di referendum abrogativo relativo a leggi e atti equiparati dello Stato e di referendum popolare sulle leggi costituzionali;
- c) approva con legge le intese della Regione con altre Regioni;
- d) approva gli accordi conclusi dalla Regione con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica;
- e) approva le norme generali di contabilità, gli atti di programmazione finanziaria, il bilancio regionale di previsione, l'assestamento di bilancio e il rendiconto generale; autorizza l'esercizio provvisorio;
- f) delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali di propria competenza;
- g) approva con legge i principi generali dell'organizzazione amministrativa della Regione;
- h) istituisce, disciplina e sopprime con legge enti, agenzie e aziende dipendenti dalla Regione;
- i) approva gli atti generali di programmazione, i piani e i programmi di settore;
- j) formula le proposte ed i pareri della Regione su questioni di carattere istituzionale e sugli indirizzi generali della programmazione nazionale;
- k) formula indirizzi al Presidente della giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;
- l) provvede alle nomine e alle designazioni attribuite dallo Statuto o dalla legge alla propria competenza, tenendo conto della rappresentanza della minoranza; provvede altresì alle nomine e alle designazioni attribuite alla competenza della Regione, salvo che la legge regionale disponga diversamente;
- m) delibera gli atti di programmazione relativi ai finanziamenti dell'Unione europea e le relative modifiche;
- n) esercita tramite le commissioni funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale, sugli effetti prodotti dalle leggi e sull'operato della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno;
- o) verifica mediante le commissioni e valuta il buon andamento dell'attività amministrativa svolta dalle strutture della Regione e degli enti, aziende e società di cui al comma 4 dell'articolo 16."

Note all'art. 8, comma 1, lettera a)

- Il testo dell'articolo 17 della legge 11/2005 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 2, comma 1) è il seguente:

"Art. 17 - (*Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni*) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui

risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

- a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
- b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;
- c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183".

- Il testo degli articoli 263, 264 e 265 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del 25 marzo 1957 n. 1 (G.U.E. 24/12/2002 n. 325) è il seguente:

"Art. 263 - È istituito un comitato a carattere consultivo, in appresso designato "Comitato delle regioni", composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.

Il numero dei membri del Comitato delle regioni non può essere superiore a trecentocinquanta.

"Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio 12
Repubblica ceca 12
Danimarca 9
Germania 24
Estonia 7
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Irlanda 9
Italia 24
Cipro 6
Lettonia 7
Lituania 9
Lussemburgo 6
Ungheria 12
Malta 5
Paesi Bassi 12
Austria 12
Polonia 21
Portogallo 12
Slovenia 7
Slovacchia 9
Finlandia 9
Svezia 12
Regno Unito 24.

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui al primo comma in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le

loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità."

"Art. 264 - Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di presidenza per la durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa."

"Art. 265 - Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al Presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'articolo 262, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere.

Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.

Il Comitato delle regioni può essere consultato dal Parlamento europeo.

Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.

Il parere del Comitato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- * Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Binci, Solazzi, Brini, Mammoli, Brandoni, Benfatti, Rocchi, Mollaroli n. 100 del 6 giugno 2006;
- * Parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 28 giugno 2006;
- * Parere espresso della V Commissione consiliare permanente in data 6 luglio 2006;
- * Relazione della VI Commissione consiliare permanente in data 6 luglio 2006;
- * Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 settembre 2006, n. 41.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E POLITICHE COMUNITARIE